

REGOLAMENTO (CE) N. 1470/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1994

recante apertura di un contingente quantitativo all'importazione di prodotti tessili della categoria 160 originari della Repubblica popolare cinese, che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (¹), in particolare gli articoli 3, paragrafo 3 e 5 in collegamento con l'articolo 25, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 prevede che l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuo in conformità della appropriata procedura di cui all'articolo 25;

considerando che uno Stato membro ha presentato alla Commissione una domanda di istituzione di un contingente all'importazione per i prodotti della categoria 160 originari della Repubblica popolare cinese, al fine di soddisfare talune necessità di mercato; che, in seguito alle deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 25, si è ritenuto opportuno, in considerazione della situazione dell'industria comunitaria, fissare a 30 t il limite quantitativo annuo al quale sarà soggetta l'importazione nella Comunità dei prodotti della categoria 160, originari della Repubblica popolare cinese, alla data di entrata in vigore del presente regolamento; che pertanto occorre modifi-

care gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 e ricordare, ai fini della certezza giuridica, che la gestione del contingente si effettuerà secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del suddetto regolamento;

considerando che tali misure sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 160, originari della Repubblica popolare cinese, è soggetta ad un limite quantitativo annuo di 30 t, la cui gestione si effettua secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 517/94.

Articolo 2

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.